

*Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Trento e Rovereto*



**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE
DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI**

(ai sensi degli artt. 12 comma 1 lett. p) e 29 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 28.06.2005 n. 139)

Art. 1) Oggetto e misura

Il presente Regolamento è redatto allo scopo di definire le modalità di riscossione della quota annuale dovuta dagli iscritti. Con il termine “quota annuale” deve intendersi la quota di iscrizione dovuta annualmente dagli iscritti nell’Albo in sezione “A”, in sezione “B” e nell’ “Elenco Speciale” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto.

La misura della quota annuale di iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Trento e Rovereto e la modalità di versamento sono fissate dal Consiglio dell’Ordine con apposita delibera, giusto il disposto dell’art. 12 lettera p) D.Lgs. n. 139 del 28.06.2005.

Art. 2) Procedura e termini.

La Segreteria dell’Ordine informa annualmente gli iscritti, in via preventiva con comunicazione da inviarsi a mezzo posta elettronica ordinaria o PEC, della scadenza prevista per il pagamento della quota annuale.

Entro trenta giorni dalla scadenza fissata dal Consiglio per il pagamento della quota annuale, la Segreteria dell’Ordine, sulla base delle deliberazioni assunte dall’assemblea degli iscritti in sede di approvazione del Bilancio Preventivo per il medesimo anno, trasmette all’Ente esattore convenzionato gli elenchi nominativi degli iscritti recanti le quote di competenza dovute da ogni singolo iscritto, contenenti sia la parte spettante all’Ordine che quella di pertinenza del Consiglio Nazionale, della Conferenza Permanente degli Odcec del Triveneto e dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie.

Qualora, alla data sopra indicata, a seguito di particolari e giustificati motivi o per volontà dell’assemblea degli iscritti, non sia stato ancora approvato il Bilancio preventivo rispetto ai termini previsti dall’art. 19 comma 1 del D.Lgs. 139/2005, il Consiglio è autorizzato ad emettere e

trasmettere all'Ente esattore, in via provvisoria, gli elenchi nominativi di pagamento delle quote annue con gli stessi importi dell'esercizio precedente, salvo successivo conguaglio.

La quota annua, dovuta da ciascun iscritto, deve essere corrisposta in unica soluzione entro la data fissata dalla delibera consiliare a mezzo bollettino "Freccia" spedito ad ogni iscritto dall'Ente esattore.

La tassa di iscrizione dovuta dai Praticanti deve essere corrisposta in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica di iscrizione al Registro e nella misura stabilita dall'assemblea degli iscritti in sede di approvazione del Bilancio Preventivo per il medesimo anno.

Art. 3) Trasferimenti e Cancellazioni.

Per le richieste di **trasferimento ad altro Ordine** in corso d'anno, a seguito dell'avvenuta variazione della residenza o del domicilio professionale, l'iscritto non ha diritto all'esonero dal pagamento dell'intera quota annuale che rimane quindi dovuta, in ogni caso, per l'intero importo. Non è altresì ammesso alcun esonero dal pagamento della quota rimasta insoluta anche nel caso in cui l'ex iscritto, ormai trasferito, dimostri di aver già corrisposto parte o l'intera quota annuale all'Ordine ove ha sede la nuova residenza o il nuovo domicilio professionale.

Per le richieste di **trasferimento da altro Ordine** in corso d'anno, l'iscritto è esonerato dal pagamento della quota nel caso in cui dimostri di aver già corrisposto l'intera quota all'Ordine di provenienza.

Nel caso di **cancellazione** dall'Albo o dall'Elenco Speciale in corso d'anno valgono le stesse regole già descritte per il trasferimento ad altro Ordine.

Art. 4) Esoneri.

Esclusivamente per gli iscritti che abbiano diritto al versamento della quota annua ridotta per il primo triennio di iscrizione, vige l'esonero dal pagamento della quota relativa alla prima annualità di iscrizione all'Albo alla condizione che la stessa sia effettuata negli ultimi due mesi dell'esercizio. Resta fermo il computo del triennio di iscrizione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui l'iscrizione è deliberata dal Consiglio.

Art. 5) Morosità.

Gli iscritti morosi che effettuino il pagamento della quota annua con un ritardo non superiore a 30 giorni rispetto alla data di scadenza fissata dalla delibera consiliare, dovranno corrispondere la somma aggiuntiva di € 20,00 (ventivirgola zero zero) a titolo di penalità.

Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma precedente, ed a seguito dell'accertamento da parte del Consiglio dell'elenco degli iscritti morosi, gli stessi saranno invitati con comunicazione inviata a mezzo PEC o raccomandata a regolarizzare il pagamento entro e non oltre i successivi 30 giorni decorrenti dal ricevimento della PEC o della raccomandata. L'iscritto, a seguito di tale invito dovrà versare oltre alla quota dovuta, una somma di € 50,00 (cinquanta virgola zero zero) a titolo di penalità.

A prescindere dall'attivazione dell'istruttoria per il Procedimento Disciplinare di cui al successivo art. 5 e decorso il termine dei 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente capoverso, il Consiglio dell'Ordine avrà la facoltà di incaricare l'Ente Esattore di procedere nei confronti degli iscritti morosi al recupero delle somme dovute con procedure coattive.

Nel caso di recupero con procedura coattiva, oltre alle penalità precedentemente specificate, gli iscritti morosi dovranno corrispondere anche gli interessi, da calcolarsi con applicazione del tasso legale aumentato di 3 punti percentuali, a decorrere dalla scadenza del pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo e fino alla data di effettivo pagamento.

Art. 6) Norme disciplinari.

Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo capoverso dell'art. 4, in assenza di pagamento della quota dovuta, il Consiglio apre l'istruttoria del Procedimento Disciplinare nei confronti degli iscritti morosi prevista dal comma 7 dall'art. 50 del D.Lgs. 139/2005, per la pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della sospensione per morosità prevista dall'art. 54 dello stesso decreto.

Sentito l'iscritto secondo quanto disposto dal già citato comma 7 dell'art. 50, esperite le formalità previste ed accertato il mancato pagamento nel termine ultimo concessogli del 30 novembre il Consiglio pronuncia, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno, la sospensione per morosità che permane fino a quando l'iscritto non dimostri di aver pagato le somme dovute, o fino a quando l'Ordine non abbia incassato l'intero credito vantato per il tramite delle procedure coattive avviate dall'Ente esattore nei suoi confronti.

Nel caso in cui, decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia ottemperato al pagamento della quota, né spontaneamente, né attraverso le azioni di recupero coattivo esperite dall'Ente Esattore, il Consiglio mette in atto la procedura di cancellazione con le modalità previste dall'art. 7 comma 3 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 7) Norme finali.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1 aprile 2013, viene trasmesso, a cura del Tesoriere, a tutti gli iscritti e pubblicato sul sito web dell'Ordine.